



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.5

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di gennaio alle ore dieci e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASTAGNERI Giovanni Battista - Sindaco	Sì
2. BOSCARATO Silvia Beatrice Margherita - Assessore	Sì
3.	
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale CHISARI dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CASTAGNERI Giovanni Battista assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 regola sia le modalità di utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate da legge, da trasferimenti o da prestiti dell'Ente (art. 180, c. 3 let. d) per pagare spese correnti (art. 195), sia il correlato limite massimo di indebitamento (art. 222);
- il D.Lgs 267/2000 ha subito, in relazione al punto precedente, profonde modifiche apportate dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile (a sua volta modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126); l'art. 195 in particolare viene modificato ed integrato dall'art. 74, comma 1, n. 36), lett. a), b), c) del suddetto D.Lgs. 118/2011.

Più nel dettaglio:

- gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate (art. 180, comma 3, lettera del D.Lgs. 267/2000) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile (art. 222 del D.Lgs. 267/2000), ai sensi dell'art. 195, c. 1 del D.Lgs 267/2000;
- I limite massimo che il tesoriere concede all'Ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) e che tale limite, per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1 comma 542 della legge 190/2014 è stato elevato a 5/12 anziché a 3/12;
- il comma 555 della L. 160 dell'27/12/2019 (legge di bilancio 2020) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;
- l'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, c.1 del D.Lgs. 267/2000 viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio (art. 195, c. 1 del D.Lgs. 267/2000);
- il ricorso all'utilizzo delle "entrate vincolate" vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile (art. 195, c. 3 del D.Lgs. 267/2000);
- i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria, principio 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 (art. 195, c.1 e 3 del D.Lgs 267/2000).

Constatato che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica:

- a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), il regime di tesoreria previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (tesoreria mista) è stato sospeso fino al 31.12.2014 e l'articolo 1 comma 395 della legge 190/2014 ha prorogato tale termine fino al 31.12.2017;
- La legge di bilancio 2018, con il comma 487, ha prolungato fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica "misto" per gli enti locali, con il conseguente mantenimento per le stesse, fino a quella data, del regime di tesoreria unica

Viste le o norme derogatorie (da ultimo l'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto che, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2012, n. 231, il limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del Tuel), è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022) - delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio, riferito al differenziale tra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute).

La legge di bilancio 2023 con il comma 782 dell'art. 1 dispone, in deroga all'articolo 222 del TUEL, di estendere l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli

enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il periodo dal 2023 al 2025, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali. L'innalzamento del limite a cinque dodicesimi era già disposto sino al 2022 (art. 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019) (comma 471 ter).

- il Tesoriere effettua le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulla contabilità speciale aperta presso la Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato (conto fruttifero/infruttifero);
- restano escluse dal riversamento in Tesoreria Unica le disponibilità derivanti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle Regioni o dalle altre Pubbliche Amministrazioni.

Considerato che si ravvisa la necessità di fissare il limite dell'anticipazione, a titolo cautelativo, per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali;

Preso atto che l'ultimo rendiconto di gestione approvato è quello relativo all'anno 2022 (deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 31.05.2023, esecutiva ai sensi di legge). Da quest'ultimo documento, in relazione all'anticipazione massima di tesoreria di cui all'art. 222 del TUELL, si rilevano le seguenti risultanze:

- le entrate dei primi tre titoli, accertate nel rendiconto dell'esercizio 2022 ammontano a complessivi € 349.542,75 e che di conseguenza, l'importo massimo accordabile dal Tesoriere a titolo di anticipazione di cassa, pari ai cinque dodicesimi, per l'anno 2024 ammonta ad € 145.642,81;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

A voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di dare atto che, ai sensi dell'art 222 del Dlgs 267/2000 e dell'art. 1 comma 782 della L. 197 dell'29/12/2022 (legge di bilancio 2023) per l'anno finanziario 2024, il limite massimo di anticipazione viene calcolato sulla base delle entrate accertate afferenti i primi tre titoli del penultimo consuntivo approvato (conto consuntivo 2022) ed è pari a **€ 145.642,81**, sopra dettagliato;

di autorizzare il tesoriere comunale per le motivazioni di cui in premessa ad effettuare anticipazioni di tesoreria prevista dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 sino ad un importo massimo sopra definito di euro 1.767.956,05.; qualora l'ente si possa trovare in carenza di liquidità nel corso dell'esercizio 2024;

di autorizzare, per l'anno 2024, ai sensi dell'art 195 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (così come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), l'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate (art. 180, comma 3, lettera d, del D.Lgs. 267/2000) per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile; e quindi pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, c. 1 D.Lgs. 267/2000);

di dare atto che le specifiche richieste di attivazione al Tesoriere ed i relativi movimenti di utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate (principio contabile 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) sono demandate al Responsabile del Servizio Finanziario e in caso di sua assenza dal Segretario Comunale;

Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere notificata al Tesoriere comunale;

Di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente , sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Contenuto sintetico Anticipazioni di tesoreria e utilizzo entrata specifica destinazione
Eventuale spesa prevista/Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
CASTAGNERI Giovanni Battista

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
CHISARI dott.ssa Concetta